



COLLEGIO DI MILANO- DEC. 345/2022- PRES. LAPERTOSA – REL. TINA

Conto corrente bancario – morte dell'intestatario – liquidazione saldo dei rapporti e titoli - diniego- illegittimità (d.p.r. n. 917/1986, artt. 1, 2 e 187).

Sussiste il diritto a ottenere il saldo dei rapporti intestati al *de cuius*, incrementato della liquidazione dei titoli, al netto di eventuali ritenute fiscali, *laddove la mancata liquidazione dei titoli in favore degli eredi non sia riconducibile a un impedimento di ordine normativo ma unicamente a una valutazione di mera opportunità dell'Intermediario in ordine alla tutela degli interessi degli stessi ricorrenti. (MDC)*

FATTO

I ricorrenti riferiscono quanto segue:

- x a seguito della morte del sig. A, chiedevano lo svincolo dell'eredità;
- x a causa della pandemia, la procedura si svolgeva tramite posta elettronica e telefono;
- x l'Intermediario inviava un documento con le istruzioni da seguire;
- x il 26/2/2021 spedivano quindi la documentazione richiesta, ma l'Intermediario segnalava la mancanza dell'"istanza investimenti";
- x tale documento non era menzionato nelle istruzioni ricevute; x in ogni caso, l'8/3/2021 ne veniva inviata copia all'Intermediario;
- x a metà aprile, contattato il Servizio clienti dell'Intermediario, erano informati che la pratica sarebbe stata evasa in un paio di mesi;
- x il 19/5/2021 l'Intermediario veniva sollecitato, ma eccepiva nuovamente la mancanza del documento denominato "istanza investimenti";
- x a distanza di mesi, nel giugno 2021, le somme non sono ancora state svincolate. I ricorrenti hanno, quindi, chiesto lo "*sblocco dei fondi-saldo dei conti correnti, più il valore delle 93,971 quote del Fondo*".

Con le proprie controdeduzioni, l'Intermediario resistente ha precisato quanto segue:

- x i Clienti comunicavano il decesso del sig. A il 5/3/2020, indicando l'indirizzo email a cui inviare le istruzioni per la presentazione delle pratiche di successione;
- x il 6/3/2020 era inviata la guida richiesta;
- x il 15/4/2020 i Clienti hanno trasmesso la prima parte dei documenti, necessaria per ricevere la lettera di consistenza dei prodotti intestati al defunto alla data di decesso;
- x in pari data, era trasmessa ai Clienti la lettera di consistenza tramite mail e PEC; x il 26/2/2021, a distanza di circa un anno, i Clienti hanno trasmesso la seconda parte dei documenti, necessari per chiudere la pratica;
- x i documenti ricevuti erano corretti ad eccetto del "modulo istanza investimenti", in quanto non era stato indicato il numero del deposito sul quale trasferire le azioni del *de cuius*;



- x il 3/3/2021 l'omissione era segnalata al Cliente;
- x seguiva ulteriore corrispondenza tra le parti e il 27/5/2021 i Clienti trasmettevano nuovamente un documento mancante dell'indicazione del deposito sul quale trasferire le azioni del *de cuius*;
- x l'1/7/2021 veniva ribadita la necessità di compilare in dettaglio tutti i documenti; x ad oggi, non è ancora stato consegnato il modulo di istanza di investimenti, compilato come da indicazioni;
- x precisa che nella guida per la pratica successoria inviata al cliente il 3/3/2020 è riportato che bisogna indicare un dossier titoli, aperto presso l'intermediario stesso, su cui trasferire gli strumenti finanziari; nel caso di un prodotto di Trading on Line il dossier titoli può essere anche presso un altro intermediario
- x in attesa di conoscere il dossier su cui trasferire i titoli del *de cuius*, non è possibile chiudere la pratica di successione;
- x è priva di prova la domanda risarcitoria.

Con successive repliche, i ricorrenti hanno precisato di non avere un dossier su cui trasferire i titoli del *de cuius*, ma per ovviare a tale problema sarebbe sufficiente "monetizzare" le quote del fondo e sommare il ricavato alla liquidità presente sul conto corrente del *de cuius*. Con le proprie controrepliche, l'Intermediario ha eccepito che l'apertura di un dossier titoli è necessaria per la normativa fiscale ed il corretto calcolo delle imposte dovute. Per tale ragione, non è possibile liquidare le quote del fondo come richiesto dai Clienti.

DIRITTO

La questione rimessa all'esame del Collegio attiene alla liquidazione in favore dei ricorrenti del valore corrispondente alle quote di un fondo di investimento intestato al *de cuius* e caduto in successione.

Occorre, anzitutto, precisare come, avendo i ricorrenti completato e adempiuto a tutte le formalità richieste per la dichiarazione di successione, oggetto di contestazione tra le parti sia unicamente la necessità dei ricorrenti di attivare un nuovo dossier titoli per consentire all'intermediario resistente il trasferimento dei titoli intestati al *de cuius*.

Non avendo un *dossier* attivo su cui trasferire i titoli del *de cuius*, i ricorrenti hanno chiesto all'Intermediario resistente di ovviare a tale ostacolo procedendo a "monetizzare" (i.e., liquidare) i titoli, versando l'importo corrispondente sul conto corrente del *de cuius*. A fronte della richiesta dei ricorrenti, l'Intermediario ha fatto genericamente riferimento alla "normativa fiscale", che richiederebbe "l'apertura di una posizione investimenti (...) intestata agli eredi (...) per poter calcolare correttamente le imposte dovute".

Al riguardo, fermo restando che, atteso che tutti i redditi derivanti da ogni cespite si producono in capo agli eredi (combinato disposto degli artt. 1, 2 e 187 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. 22/12/1986 n° 917), è necessario che la titolarità del rapporto sia a loro intestato, ai fini dell'applicazione dell'imposta sul *capital gain*, in relazione al caso di specie il Testo Unico delle imposte sui redditi prevede quanto segue: "Presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'articolo 6" (art. 1, "Presupposto dell'imposta"); "Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio



dello Stato” (art. 2, “Soggetti passivi”). L’art. 187 (“Eredità giacente”) a sua volta dispone: *“Se la giacenza dell’eredità si protrae oltre il periodo di imposta nel corso del quale si è aperta la successione, il reddito dei cespiti ereditari è determinato in via provvisoria secondo le disposizioni del titolo I, sezione I, se il chiamato all’eredità è persona fisica (...) Dopo l’accettazione dell’eredità il reddito di tali cespiti concorre a formare il reddito complessivo dell’erede per ciascun periodo di imposta, compreso quello in cui si è aperta la successione, e si procede alla liquidazione definitiva delle relative imposte. I redditi di cui all’articolo 7, comma 3, se il chiamato all’eredità è persona fisica o non è noto, sono in via provvisoria tassati separatamente con l’aliquota stabilita dall’articolo 12 per il primo scaglione di reddito, salvo conguaglio dopo l’accettazione dell’eredità”.*

Contrariamente a quanto riferito dall’Intermediario resistente, non è dato ravvisare nella disciplina ora richiamata alcun ostacolo alla liquidazione dei titoli del *de cuius* e all’accredito del relativo importo ad integrazione del saldo del conto corrente caduto in successione.

In seguito ad una precisa richiesta da parte del Collegio, che ha invitato l’Intermediario a fornire *“chiarimenti, indicando quali norme di carattere tributario impediscano di liquidare il valore dei titoli caduti in successione e il relativo pagamento agli eredi al netto di eventuali ritenute fiscali”*, l’Intermediario resistente, in parziale contraddizione con quanto riferito nelle precedenti controdeduzioni, ha precisato *“come la richiesta di apertura di un dossier titoli intestato agli eredi sia propriamente una prassi operativa adottata dalla Banca (...) a tutela degli eredi del de cuius”*. Più in particolare, osserva ancora l’Intermediario, *“con l’apertura di un nuovo dossier intestato agli eredi, i titoli vengono semplicemente trasferiti, rimanendo invariato il loro valore, e gli eredi possono valutare in maniera consapevole quando effettuare la vendita degli stessi, laddove la liquidazione da parte della Banca potrebbe avvenire in frangenti di mercato sfavorevoli per gli stessi titoli”*.

La mancata liquidazione dei titoli del *de cuius* in favore degli eredi non è, dunque, riconducibile ad un impedimento di ordine normativo, ma unicamente ad una valutazione di mera opportunità dell’Intermediario resistente in ordine alla tutela degli interessi degli stessi ricorrenti. Si tratta, all’evidenza, di motivazioni inidonee a giustificare il mancato adempimento dell’Intermediario resistente alle richieste dei ricorrenti. Né in senso contrario sarebbe possibile richiamare una eventuale responsabilità dell’Intermediario resistente per una liquidazione effettuata *“in frangenti di mercato sfavorevoli per gli stessi titoli”*, posto che la richiesta di liquidazione è proprio formulata dai ricorrenti, ovvero dagli unici titolari di quell’interesse – certamente disponibile – alla cui tutela la condotta dell’Intermediario è improntata.

Sussiste, pertanto, il diritto dei ricorrenti ad ottenere il saldo dei rapporti intestati al *de cuius*, incrementato della liquidazione dei titoli in questione, al netto di eventuali ritenute fiscali.

P. Q. M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente il saldo dei rapporti intestati al *de cuius*, incrementato della liquidazione dei titoli depositati nell’apposito dossier titoli, al netto di eventuali ritenute fiscali.